

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

Le premesse, il considerato e l'atteso sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2

In caso di maltempo l'Ente si impegna ad esaminare ogni possibilità per utilizzare i lavoratori impegnati all'esterno, compresi gli impiegati tecnici, in operazioni non soggette all'influenza del maltempo.

Qualora quanto previsto dal comma precedente non sia possibile, i lavoratori possono essere collocati in cassa integrazione a carico dell'Istituto di Previdenza, con impegno dell'Ente ad anticipare ed integrare al 100% lo stipendio contrattuale del mese in cui si verifichi l'evento.

Il recupero di quanto erogato per conto dell'Istituto di Previdenza potrà essere operato dall'Ente Fondazione, nei termini e modalità previste dalla Legge, producendo apposita dichiarazione del lavoratore, di cui si allega fac-simile.

### Art. 3

Nel periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione, il lavoratore matura tutti gli istituti contrattuali.

Qualora motivazioni diverse impedissero l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Istituto di Previdenza, al lavoratore verrà comunque riconosciuto lo "status" di presenza.

Perugia, 3 giugno 2010

  
  
  


  
  
  
  
